

(N. 1017-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1950 (V. Stampato N. 302)

d'iniziativa dei deputati **FERRARIO** e **BASSO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1951

Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 15 marzo 1928, n. 668, emanato in virtù dei poteri conferiti al Governo, per una revisione delle circoscrizioni comunali, col regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382, il comune di Pescate, in provincia di Como, fu soppresso ed aggregato a quello di Garlate. La soppressione fu mal sopportata, cosicchè — caduto il fascismo — i frazionisti chiesero al Ministero dell'Interno il distacco della loro frazione dal comune di Garlate e la sua conseguente ricostituzione in comune autonomo.

E poichè il Ministero dell'interno non credette di far luogo all'accoglimento della domanda, in considerazione che — nel frattempo — la Costituzione (art. 133) era venuta a deferire all'Assemblea regionale la competenza in materia, gli onorevoli deputati Ferrario e Bossi presentarono due distinti disegni di legge per la ricostituzione stessa.

La Camera, a mezzo della 1^a Commissione permanente, nella seduta del 5 maggio 1950, riunite le due proposte in unico disegno di legge, lo approvò. Esso fu, poi, trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 del mese stesso.

Io penso che anche il Senato, superata la pregiudiziale relativa alla competenza della Regione e nell'attesa che il disegno di legge Rosati su la ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo sia divenuto legge, possa e debba onorarlo del suo voto favorevole, tanto più in quanto sussistono gli estremi ed i criteri inclusi nella proposta Rosati.

Risulta infatti: *a)* che la domanda è sottoscritta da 217 su 218 elettori contribuenti, essendo le firme autenticate dal notaio Consiglio di Lecco; *b)* che il Consiglio comunale di Garlate, nella seduta dell'11 novembre 1947, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al distacco; *c)* che parere egualmente favorevole hanno espresso la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa di Como, con delibere rispettivamente del 20 gennaio e del 4 febbraio 1948.

Tutte le frazioni costituenti il reparto di Pescate (Torrette Inferiori, Torrette Superiori, Raviola, Bellingarda, Case Nuove, Insirano, Pescalina ecc.) distano dai tre ai quattro chilometri dalla sede comunale sita in Garlate, ciò che rappresenta un grave incomodo e disagio massime quando le condizioni climatiche non sono buone.

Per ciò che riguarda, poi, l'autosufficienza finanziaria del Comune ricostruendo, che — stando ai dati del 30 ottobre 1947 — andrà ad avere una popolazione di circa 953 unità, credo che la relazione della Prefettura (16 febbraio 1948) dia a noi sufficiente tranquillità. In essa, infatti, si legge che « dall'esame dello schema di bilancio di previsione (compilato ai fini della domanda di ricostituzione) e dagli atti ad esso attinenti si rileva che, effettivamente, il ricostituendo Comune è in ottime condizioni economiche e finanziarie in quanto coi mezzi di cui dispone, potrà senz'altro garantire la

ripresa della propria vita comunale ed il mantenimento dei pubblici servizi ».

Le entrate presunte, nella misura — aggiunge la relazione — « realmente riscuotibili », figurano in lire 1.058.275, mentre le spese, nelle quali sono tenute presenti quelle del personale d'amministrazione (segretario, un impiegato ed un salariato) e sanitario (medico, levatrice e veterinario) sono previste in lire 918.500.

Il ricostituendo Comune non risulta gravato di quota di ammortamento di mutui passivi preesistenti alla sua aggregazione a quello di Garlate ed ha sede municipale, scuole, cimitero ed asili propri.

D'altronde — secondo le affermazioni della prefettura di Como — il distacco di Pescate « non recherà alcun danno al comune di Garlate » che ha un bilancio di previsione con pareggio di L. 1.269,354.

La vostra Commissione, pertanto, vi propone l'approvazione del disegno di legge nel testo deliberato dalla Camera dei deputati, sebbene esso meriterebbe di essere emendato sia nell'articolo 2 ove l'espressione « *organici* del ricostituito Comune » andrebbe sostituita con l'altra di « *organico* del ricostituito Comune », sia nel primo comma dell'articolo 3 che esigerebbe una più opportuna formulazione.

Ma poichè si tratta di forma e non di sostanza, non sembra il caso di provocare un nuovo intervento dell'altro ramo del Parlamento e ritardare, così, l'emanazione di un provvedimento che, da molti anni, è, dalla popolazione interessata, ardentemente auspicato ed atteso.

Credo, pertanto, di proporvi l'approvazione del disegno di legge nel testo deliberato dalla Camera dei deputati.

FANTONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Pescate, aggregato a quello di Garlate con regio decreto 15 marzo 1928, n. 668, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Il prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici del ricostituito Comune di Pescate ed il nuovo organico del comune di Gar-

late saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore rispettivamente a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Garlate, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.